



**Comune di Cisano Bergamasco**  
Provincia di Bergamo

-----  
**Settore Tecnico Pubblico**

**Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni**

24034 – Piazza Caduti per la Patria, n. 2

tel: 035 – 43.87.832

fax: 035 – 782.350

N. 15/2009 Reg. Ord.

Dalla Residenza Comunale, li 26.05.2009

**OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo dell'infestazione da Aedes albopictus (ZANZARA TIGRE) nel territorio comunale.**

**Considerato** che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

**Considerati**, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes albopictus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya, nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì e Rimini, veicolate dalla zanzara tigre;

**Considerate** le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

**Che** il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 3/10/2007 invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante.

**Vista** la proposta dell'ASL della Provincia di Bergamo che invita ad assumere idonei provvedimenti.

**Ritenendo** indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

**Visto** l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;

**Visto** l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000;

**Viste** le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

**Visto** il Regolamento Locale d'Igiene;

**Visto** la nota della Regione Lombardia del 3/10/2007 prot. H1.2007.0042679

**Vista** la Legge 24.11.1981, n. 689;

## **ORDINA**

### **a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, alle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio di:**

Eeguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto;

Eeguire due interventi aduclidici, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray (che sono comunemente a base di piperonil butossido inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, che peraltro allunga l'effetto dei piretroidi) nei seguenti luoghi:

- Cantine
- locale caldaia
- locali pompe di sollevamento
- solaio
- vasche settiche
- camere di ispezione rete fognaria

### **NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI**

- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.)
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere;
- mettere nei vasi portafiori dei cimiteri ed in generale in tutti i sottovasi situati all'aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, ai sensi dell'art. 148 comma 3 del Regolamento comunale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente
- **PULIRE E TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI\*** (dal 1 maggio al 30 ottobre con cadenza ogni 10-20 giorni) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc).

\* il principio attivo da utilizzare è il (bacillus turigensis) disponibile presso le farmacie.

## **ORDINA ALTRESI'**

### **ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:**

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, la data e l'ora dell'intervento.

### **alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto :**

- **provvedere**, dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, la data e l'ora dell'intervento.

## **AVVERTE**

- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

## **DISPONE**

- sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

**Il Sindaco**  
**-Vitali Cav. Pietro-**